



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



Proposta di legge di competenza del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza approvata nella seduta del 22 giugno 2016 relativa a:

Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale).

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
GIOVANNI DONZELLI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale).

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), e l'articolo 11 dello Statuto;
Vista la legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale).

Considerato quanto segue:

1 La legge regionale 56/2012, all'articolo 7, disciplina l'eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti al fine di valorizzare l'identità e la memoria storica della Toscana ponendo in capo alla Giunta regionale la relativa competenza.

2. L'articolo 11 dello Statuto, al comma 6, individua nel Consiglio regionale l'organo di rappresentanza della comunità regionale.

3. Appare più confacente al ruolo del Consiglio ricondurre ad esso la funzione di valorizzare identità e memoria storica del territorio toscano, anche tramite l'apposizione di lapidi e la realizzazione di monumenti, coadiuvato in tale funzione dalla Consulta dei beni regionali costituita presso il Consiglio regionale.

Approva la seguente legge

Art. 1

(Modifica al preambolo della l.r. 56/2012)

1. Il punto 10 del preambolo della l.r. 56/2012 risulta come di seguito riformulato.

“10. La Consulta per la denominazione dei beni regionali, oltre ad esercitare funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta e del Consiglio regionale, riceve a sua volta proposte di denominazione da parte di amministratori locali o cittadini facendole eventualmente proprie.”

2. Il punto 11 del preambolo della l.r. 56/2012 risulta come di seguito riformulato:

“11. Occorre disciplinare l'eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana, ponendone in capo al Consiglio regionale, quale organo rappresentante della comunità regionale, le relative funzioni.”

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 56/2012)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è inserita la seguente lettera:

“ a bis) esercita l'iniziativa di cui all'articolo 7”

2. Al comma 1, dell'articolo 2 dopo alla lettera e) sono soppresse le parole “e l'apposizione di lapidi commemorative, esprime inoltre pareri alla Giunta regionale su quanto previsto dall'articolo 7.”

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 56/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 56/2012 le parole “La Giunta regionale, previo parere..” sono sostituite dalle parole “Il Consiglio regionale, su iniziativa..”

Art. 4
(modifiche all'articolo 8 della l.r. 56/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma:

2-bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio 2016-2018, nel modo seguente:

a) annualità 2016 per l'importo di euro 10.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" - Programma 3 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale".

b) annualità 2017 per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" - Programma 3 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale".

c) annualità 2018 per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" - Programma 3 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale".

3-bis . Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.

**Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56
(Denominazione dei beni del patrimonio regionale).**

Relazione illustrativa

La vigente legge regionale 56/2012, all'articolo 7, prevede la possibilità per la Giunta regionale, previo parere della Consulta per la denominazione dei beni regionali, istituita dalla stessa legge all'articolo 2, di promuovere presso gli enti competenti, la collocazione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti che valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana, nel rispetto della cultura e delle tradizioni italiane, con oneri a carico della Regione Toscana.

Alla luce del ruolo del Consiglio regionale, come riconosciuto dallo Statuto regionale, articolo 11, comma 6, quale organo rappresentativo della comunità regionale, una simile funzione è sembrata meglio collocata in capo a tale organo. La proposta di legge, quindi, interviene a spostare la possibilità di promuovere la realizzazione di lapidi e monumenti che valorizzino l'identità toscana in competenza del Consiglio regionale, mantenendo il ruolo della Consulta per la denominazione dei beni regionali, ma ponendolo a riferimento consiliare anziché della Giunta per questa specifica funzione e configurandolo come potere d'iniziativa nei confronti dell'organo assembleare.

La proposta si compone di 4 articoli il cui contenuto si specifica come segue.

Articolo 1 – apporta modifiche al preambolo della l.r. 56/2012 e specificamente ai punti 10 e 11.

Al punto 10 la modifica va a riferire l'attività della Consulta per la denominazione dei beni regionali anche al Consiglio, organo presso cui la Consulta stessa è costituita, oltre che alla Giunta regionale.

Al punto 11 si specifica che la possibilità di promuovere la collocazione di lapidi e realizzazione di monumenti per la valorizzazione dell'identità e della memoria storica della Regione è competenza posta in capo al Consiglio regionale, su iniziativa della Consulta per la denominazione dei beni regionali.

Articolo 2 – interviene sull'articolo 2 inserendo fra le funzioni della Consulta per la denominazione dei beni regionali quella di esercitare iniziative nei confronti del Consiglio regionale per promuovere l'apposizione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti ai sensi dell'articolo 7, il quale risulta correlativamente modificato come di seguito si illustra.

Articolo 3 - interviene sull'articolo 7 che disciplina la possibilità di promuovere presso gli enti competenti la collocazione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti che

valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana, spostandone la competenza dalla Giunta al Consiglio regionale e ponendo in capo alla Consulta di cui all'articolo 2 il relativo potere d'iniziativa nei confronti del Consiglio regionale.

Articolo 4 - interviene sull'articolo 8 della l.r. 56/2012, norma finanziaria della legge, inserendo un comma 2 bis destinato a regolare il finanziamento a carico del bilancio consiliare degli oneri derivanti dal novellato articolo 7.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa dell'Ufficio di presidenza

Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale).

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015) X
- dispone spese a carattere pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Oneri previsti:

- complessivi euro 210.000 sul bilancio per il triennio 2016-2018

- articolazione per anno Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018 e per Missioni/Programmi

Missione/Programmi/Titolo	Anno 2016	Anno 2017	2018	Totale
Missione 20 Programma 3 – Titolo 2	10.000,00	100.000,00	100.000,00	210.000,00
Totale	10.000,00	100.000,00	100.000,00	210.000,00

spesa annua a regime: come sopra indicato

oneri di gestione:

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

La vigente legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56, all'articolo 7, prevede la possibilità per la Giunta regionale, previo parere della Consulta per la denominazione dei beni regionali, istituita dalla stessa legge all'articolo 2, di promuovere presso gli enti competenti, la collocazione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti che valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana, nel rispetto della cultura e delle tradizioni italiane, con oneri a carico della Regione Toscana.

Alla luce del ruolo del Consiglio regionale, come riconosciuto dallo Statuto regionale, articolo 11, comma 6, quale organo rappresentativo della comunità regionale, una simile funzione è sembrata meglio collocata in capo a tale organo. La proposta di legge, quindi, interviene a spostare la possibilità di promuovere la realizzazione di lapidi e monumenti che valorizzino l'identità toscana in competenza del Consiglio regionale, mantenendo il ruolo della Consulta per la denominazione dei beni regionali, ma ponendola a riferimento consiliare anziché della Giunta per questa specifica funzione e configurando un potere d'iniziativa nei confronti dell'organo assembleare.

La norma finanziaria garantisce copertura alla legge a carico del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018 in riferimento alle disposizioni dell'articolo 7, nel modo seguente:

- a) annualità 2016 per l'importo di euro 10.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" - Programma 3 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale".
- b) annualità 2017 per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" - Programma 3 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale".
- c) annualità 2018 per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" - Programma 3 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Vedi sezione precedente

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre Missioni/programmi:

1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
Missione 20 Programma 3 Titolo 2

1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
UPB n. _____

1.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
UPB n. _____
.....

1.2 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

1.2.1 .. istituzione di una nuova UPB di entrata
Titolo di Entrata _____, Categoria _____

1.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
UPB n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
UPB n.
.....

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente:
UPB n.

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
Missione 20 Programma 3 Titolo 2

2.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
Anno _____, UPB n. _____

2.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
Anno _____, UPB n. _____
.....

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

2.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata
Anno _____, Titolo di Entrata _____, Categoria _____

2.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
Anno _____, UPB n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
Anno, UPB n. _____
.....

2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente:
Anno _____, UPB n. _____

- 3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa
- 4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"